



COMUNE DI BITONTO  
REGOLAMENTO DEGLI  
“ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE”

## Sommario

### Titolo I

#### Norme per l'istituzione dell'Albo delle associazioni

##### Art. 1

#### Contenuto

##### Art. 2

#### Fonti normative

##### Art. 3

#### Forme associative

##### Art. 4

#### L'Albo comunale delle Associazioni

##### Art. 5

#### Procedimento per l'iscrizione all'Albo

##### Art. 6

#### L'istanza del richiedente

##### Art. 7

#### Istruttoria del funzionario responsabile

##### Art. 8

#### Il provvedimento del Consiglio comunale

##### Art. 9

#### Prerogativa delle Associazioni iscritte all'Albo

##### Art. 10

#### Diritto di accesso alle strutture ed ai servizi

##### Art. 11

#### Patrocinio del Comune

## Titolo II

### Costituzione e funzionamento delle Consulte delle Associazioni

Art. 12

#### Contenuto

Art. 13

#### Istituzioni delle Consulte

Art. 14

#### Composizione delle Consulte

Art. 15

#### Insediamiento delle Consulte

Art. 16

#### Designazione dei rappresentanti delle Associazioni

Art. 17

#### Durata

Art. 18

#### Regolamento operativo interno

Art. 19

#### Attribuzioni della Consulta

Art. 20

#### Deliberazioni delle Consulte

Art. 21

#### Esclusione della partecipazione

Art. 22

#### Forum delle Consulte

Art. 23

#### Entrata in vigore

# **Regolamento modificato degli “Organismi di partecipazione”**

## **Titolo I**

### **Norme per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni.**

#### **Art. 1**

##### **Contenuto**

1. Il presente regolamento reca la disciplina relativa all’istituzione dell’albo delle associazioni operanti nell’ambito del territorio comunale, istituito finalizzato alla valorizzazione delle libere forme associative, secondo i principi del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

#### **Art. 2**

##### **Fonti normative**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno il proprio fondamento giuridico nell’art. 8, comma 1, della citata legge sull’ordinamento delle autonomie locali e nell’art. 40 dello Statuto Comunale.

#### **Art. 3**

##### **Forme associative**

1. Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito per perseguire finalità varie, purchè apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle culturali, religiose, politiche, scientifiche, artistiche, sociali, ricreative, sportive, professionali, senza fini di lucro, anche indiretto.
2. Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini purchè siano costituite a mezzo di atto scritto regolarmente registrato.

3. Nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere rilevabili l'assenza di fini di lucro, la democraticità dell'organismo, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

#### **Art. 4**

##### **L'Albo comunale delle associazioni**

1. È istituito presso il Comune di Bitonto l'Albo comunale delle associazioni operanti in ambito che coincide con il territorio comunale o lo ricomprende, purchè in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 e costituite da almeno sei mesi dalla data della domanda.
2. L'iscrizione all'Albo avviene annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Le domande d'iscrizione devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il Consiglio comunale entro il 31 marzo successivo delibera sulle iscrizioni richieste ed in caso di esito favorevole, l'iscrizione decorre dal 1 aprile per la durata di un anno.

#### **Art. 5**

##### **Procedimento per l'iscrizione all'Albo**

1. Il procedimento finalizzato all'iscrizione delle associazioni all'Albo comunale consta delle seguenti fasi:
  - a) istanza dell'associazione;
  - b) istruttoria del funzionario responsabile;
  - c) adozione del provvedimento d'iscrizione da parte del Consiglio Comunale.
2. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'ufficio rientrante nel Settore Affari Generali.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al rappresentante dell'Associazione.

## **Art. 6**

### **L'istanza del richiedente**

1. Il rappresentante dell'associazione o dell'organizzazione che intende essere iscritta all'Albo comunale presenta la richiesta entro la data di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.
2. La domanda è diretta al Sindaco e deve contenere:
  - a) le generalità e la qualità del firmatario;
  - b) la denominazione e le precipe finalità dell'associazione;
  - c) l'epoca della sua costituzione;
  - d) il numero degli iscritti;
  - e) l'ubicazione della sede;
  - f) notizie sulla formazione del bilancio con l'indicazione dei beni e dei contributi ricevuti o posseduti, nonché le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli iscritti.
3. Alla domanda devono essere allegate:
  - relazione illustrativa delle attività svolte e programmate;
  - copia autentica dello statuto dell'associazione o di altro atto costitutivo.

## **Art. 7**

### **Istruttoria del funzionario responsabile**

1. Il responsabile del procedimento istruisce l'istanza ed in particolare:
  - a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;

- b) accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda chiedendo, se necessario, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettificative;
  - c) chiede l'eventuale esibizione di documenti;
  - d) esperisce, se necessario, opportuni accertamenti;
  - e) acquisisce i pareri ex articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - f) cura le comunicazioni previste dalla legge n. 241/1990;
  - g) trasmette gli atti al Consiglio Comunale per il provvedimento d'iscrizione all'Albo (o dell'eventuale provvedimento di diniego).
2. Nella fase dell'istruttoria il funzionario responsabile promuove la partecipazione degli interessati per qualsivoglia chiarimento e/o integrazione, nonché, in particolare, per comunicare prima dell'adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

## **Art. 8**

### **Il provvedimento del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale adotta le proprie determinazioni entro il 31 marzo di ogni anno, motivando il provvedimento e comunicando la decisione all'associazione richiedente.

## **Art. 9**

### **Prerogative delle associazioni iscritte all'Albo**

1. Le associazioni iscritte all'Albo godono delle seguenti prerogative il cui esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento:
  - a) diritto di accesso alle strutture e ai servizi del Comune, secondo le modalità del successivo articolo 10;

- b) diritto ad ottenere il patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nonché in conformità alla disciplina regolamentare del Comune, un contributo finanziario in occasione della promozione di iniziative socialmente rilevanti.
2. In tutti i casi di erogazioni di contributi ad associazioni o ad organizzazioni, il Comune ne cura la massima pubblicità anche a mezzo degli organi di stampa.

## **Art. 10**

### **Diritto di accesso alle strutture ed ai servizi**

1. Alle associazioni e alle organizzazioni iscritte all'Albo comunale si applicano le disposizioni di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi.
2. Ai fini di cui al comma precedente, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari dell'associazione o dell'organizzazione.
3. Le associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale. L'orario di accesso alle strutture e ai servizi per tali finalità e le modalità sono concordate direttamente dal rappresentante dell'associazione con il responsabile della struttura e del servizio.

## **Art. 11**

### **Patrocinio del Comune**

1. In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, rassegne, le associazioni possono richiedere il patrocinio del Comune sul quale decide la Giunta Comunale, di volta in volta, con propria deliberazione da adottare entro 10 giorni dalla richiesta.



2. L'eventuale richiesta di contributo finanziario può essere accolta dalla Giunta Comunale nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo e compatibilmente con le disponibilità del bilancio da attestare ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

## **Titolo II**

### **Costituzione e Funzionamento delle Consulte delle Associazioni.**

#### **Art. 12**

##### **Contenuto**

L'articolo 40 dello Statuto Comunale in attuazione dei principi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al comma 1 stabilisce:

1. La partecipazione concreta all'attività amministrativa del Comune delle libere forme associative viene assicurata attraverso la istituzione delle seguenti consulte:
  - a) consulta degli anziani;
  - b) consulta dell'ambiente e del territorio;
  - c) consulta della cultura;
  - d) consulta delle donne;
  - e) consulta dello sport;
  - f) consulta delle forze economiche e sociali;
  - g) consulta del volontariato;
  - h) consulta delle libere professioni;
  - i) consulta dei giovani;
  - j) consulta dei problemi del lavoro.

2. Il presente Regolamento reca la disciplina fondamentale per la composizione ed il funzionamento delle Consulte e del Forum delle Consulte. La stessa potrà essere integrata con specifico riferimento a ciascun settore di interesse nell'ambito delle deliberazioni istitutive di ogni Consulta.

### **Art. 13**

#### **Istituzione delle Consulte**

1. Ogni Consulta è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale che ne approva contestualmente l'atto costitutivo e statutario nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. Nell'atto costitutivo dovranno essere indicati risorse e mezzi a disposizione della Consulta: sede di riferimento, sede di riunioni; ufficio d'appoggio, indicandone limiti e modalità di utilizzo; modalità per richiesta d'uso delle risorse e mezzi di supporto operativo.
3. Annualmente l'Amministrazione comunale deve prevedere, in sede di formazione del bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione, un capitolo denominato "Consulte" in coerenza con le finalità del relativo programma.

### **Art. 14**

#### **Composizione delle Consulte**

1. Fatte salve le eventuali integrazioni e specificazioni che verranno determinate dalle singole delibere istitutive, ogni Consulta sarà in ogni caso composta:
  - a) da rappresentanti delle associazioni costituite ed operanti nell'ambito del territorio comunale ed iscritte nel relativo Albo comunale, la cui attività rientri nel settore di riferimento di ciascuna Consulta;
  - b) dall'Assessore al ramo o dal suo delegato;

- c) dal Dirigente del Settore comunale di riferimento o da un suo delegato.
2. La delibera istitutiva determina il numero dei componenti. La stessa potrà prevedere la partecipazione di esperti e/o rappresentanti di altre istituzioni, enti ed in generale soggetti pubblici e privati operanti nel campo di attività di ciascuna Consulta.

## **Art. 15**

### **Insediamiento delle Consulte**

1. Ciascuna Consulta viene insediata dal Sindaco o, su sua delega, dall'Assessore di competenza della materia afferente alla Consulta medesima.

## **Art. 16**

### **Designazioni dei rappresentanti delle Associazioni**

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato è tenuto a chiedere, entro giorni 30 dalla data di esecutività della delibera istitutiva della Consulta, all'Assemblea di ciascuna associazione od organizzazione iscritte all'Albo comunale operanti nel settore di riferimento della Consulta la designazione del loro rappresentante in seno alla Consulta.
2. Se entro 30 giorni dalla ricezione di tale richiesta non risulteranno espresse le designazioni necessarie, l'Associazione o l'Organizzazione non avrà un proprio rappresentante in seno alla Consulta.
3. Ciascuna Consulta elegge, nel proprio seno nell'adunanza d'insediamento convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Presidente rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni, assegna ai componenti specifici incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo, presiede la Consulta.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 40, comma 5, dello Statuto, ciascuna Consulta viene convocata dal suo Presidente o dal Sindaco.

5. È facoltà delle associazioni designatarie revocare, previa comunicazione al Presidente della Consulta, il mandato ai propri rappresentanti provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

## **Art. 17**

### **Durata**

1. La durata in carica dei componenti delle Consulte segue quella dei componenti del Consiglio Comunale.
2. Per il rinnovo dei componenti di ciascuna Consulta si ripete la procedura di cui al precedente art. 16, commi 1, 2 e 3.
3. Ciascuna Consulta deve insediarsi entro 90 giorni dalla data di prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto.
4. In ogni caso, sino all'insediamento di ciascuna Consulta, rimangono in carica i precedenti componenti.

## **Art. 18**

### **Regolamento operativo interno**

1. Le Consulte possono dotarsi di un proprio "Regolamento operativo interno" nel rispetto comunque delle norme del presente Regolamento e di quelle dell'atto istitutivo.
2. Il Regolamento operativo interno deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.
3. Ciascuna Consulta, con la maggioranza di cui al comma che precede, può proporre al Consiglio Comunale modificazioni del proprio atto costitutivo. Il Consiglio Comunale delibera entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di modifica.

## **Art. 19**

### **Attribuzioni della Consulta**

1. La Consulta dei cittadini ha le seguenti attribuzioni:
  - fornire pareri di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale nelle materie di rispettiva competenza;
  - formulare proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la collettività;
  - chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi;
  - sollecitare risposte;
  - suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo;
  - richiedere notizie o informazioni al Sindaco su questioni generali riguardanti la collettività.
2. Le proposte, le richieste e i pareri delle Consulte devono essere riscontrati nei tempi strettamente necessari.
3. Interlocutore delle Consulte e soggetti chiamati a rendere le relative risposte sono, a seconda della competenza istituzionale, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti delle Commissioni Consiliari.

## **Art. 20**

### **Deliberazioni delle Consulte**

1. Le Consulte deliberano in prima convocazione con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il verbale della deliberazione è steso dal Segretario ed è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, in tutti gli altri casi le deliberazioni contenenti pareri sono rimesse agli organi del Comune entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza l'organo procede indipendentemente dall'acquisizione di pareri.

## **Art. 21**

### **Esclusione della partecipazione**

1. Il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi è escluso negli stessi casi previsti dalla legge n. 241/90 e dai Regolamenti di attuazione per la esclusione del diritto di accesso e ai documenti amministrativi e di partecipazione della Consulta ai procedimenti amministrativi.

In tali casi, ove la Consulta abbia avanzato richiesta di partecipazione il diniego deve essere motivato.

## **Art. 22**

### **Forum delle Consulte**

1. Il Forum delle Consulte è composto da due rappresentanti per ciascuna Consulta; a tal fine, il Sindaco invita ciascuna Consulta a designare i propri rappresentanti in seno al Forum delle Consulte, nella prima adunanza d'insediamento, successivamente alla nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario.
2. Al suo insediamento provvede il Sindaco previa deliberazione istitutiva del Consiglio Comunale.
3. Nella prima riunione d'insediamento i componenti del Forum delle Consulte provvedono a nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
4. Si applicano al Forum delle Consulte, in quanto compatibili, le norme previste dal seguente regolamento per le singole Consulte.

5. Il Forum delle Consulte è convocato dal Sindaco prima dell'approvazione del bilancio di previsione, in occasione della elezione del difensore civico e tutte le volte che lo stesso ne fa richiesta scritta e motivata.
6. Il Forum delle Consulte delibera in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei componenti ed in seconda convocazione con l'intervento di 1/3 dei componenti.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
8. Solo nell'ipotesi di cui all'art. 52 dello Statuto comunale (elezione del difensore civico) la proposta s'intende adottata col voto favorevole dei 2/3 dei componenti.
9. Qualora taluno dei componenti del Forum delle Consulte venga meno per dimissioni od altro motivo, la Consulta di riferimento provvederà alla sua sostituzione e di tale sostituzione verrà data comunicazione al Forum, che ne prenderà atto nella prima seduta utile, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
10. I componenti del Forum delle Consulte rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo Forum.

### **Art. 23**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.